

consigliano, potrà autorizzare che il ritiro, e la successiva consegna degli effetti della successione, sia fatta anche dagli uffizi di porto dipendenti. In questo caso però i documenti tutti dovranno trasmettersi al capoluogo del compartimento per la verifica ed esame e poi relativi provvedimenti.

611. Nel caso in cui la persona deceduta a bordo di un bastimento nazionale sia uno straniero, gli uffiziali di porto nello Stato e gli uffiziali consolari all'estero, salvo quanto fosse diversamente disposto da speciali convenzioni internazionali, trasmetteranno la successione del medesimo, contro ricevuta, all'uffiziale consolare della nazione cui il defunto apparteneva, informandone i primi il Ministero della marina, ed i secondi il Ministero degli affari esteri.

612. Gli uffiziali di porto nello Stato ed i regi uffiziali consolari all'estero, nei casi in cui, secondo l'art. 99 del Codice per la marina mercantile, stimassero di vendere oggetti appartenenti alla successione di persona deceduta a bordo, si uniformeranno a quanto dispone l'art. 620 del presente regolamento.

La somma ricavata dalla vendita, detratte le spese,

sarà trasmessa, secondo i casi, all'autorità marittima o consolare estera, seguendo le norme stabilite cogli articoli 609 e 611 del presente regolamento.

613. Gli effetti d'uso appartenenti alle successioni, di cui nei precedenti articoli, saranno custoditi nell'uffizio di porto, cui furono consegnati dai capitani o padroni, o trasmessi dai regi uffiziali consolari o da altri uffizi di porto.

Il denaro, i valori e gli oggetti preziosi, negli stessi modi ricevuti, saranno, eccetto i casi indicati dall'art. 746 del presente regolamento, consegnati alla competente cassa dei depositi della gente di mare.

614. L'uffizio di porto cui furono consegnati gli effetti della successione di persona deceduta a bordo, dovrà spedire per lettera una copia dello estratto del giornale nautico che ha ricevuto fra i documenti della successione, ovvero delle dichiarazioni assunte dal capitano o padrone nei casi contemplati nell'articolo 604, al Sindaco del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, e non essendo questo conosciuto, al Sindaco del luogo di armamento del bastimento, e se questo fosse stato armato all'estero, al Sindaco del luogo della iscrizione del